

In caso di problemi di visualizzazione dell'atto clicca [qui](#)

stai visualizzando l'atto

vigente al **30/07/2024**



Cerca

originario

multivigente

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo. (21G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2021 *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2024)*

(GU n.67 del 18-03-2021)

[visualizza atto intero](#)

< [nascondi](#)

	Capo II	↑
	Tecnici, dirigenti, direttori di gara	
•	a17	
•	a18	
	Titolo IV	↑
	<i>((ATTIVITÀ DI SPORT CHE PREVEDONO L'IMPIEGO DI ANIMALI))</i>	
	Capo I	
	Disposizioni generali	
•	a19	
•	a20	
•	a21	
	Capo II	↑

< [articolo precedente](#)

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: **17-12-2023**

[aggiornamenti all'articolo](#)

Art. 33

Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera h\), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), il quale utilizza la certificazione

rilasciata dal medico sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'[articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#).

2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. ***((Le disposizioni di cui al periodo precedente si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo))***.

3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennità economica di malattia e per il finanziamento dell'indennità economica di maternità è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della [legge 28 febbraio 1986, n. 41](#) e dall'[articolo 79](#) del [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#).

4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797](#) e dal [decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 maggio 1988, n. 153](#) con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl), di cui al Titolo I del [decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22](#). La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione è quella determinata dall'[articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92](#). I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'[articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92](#).

6. Fermo restando quanto previsto dalla [legge 17 ottobre 1967, n. 977](#), sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

7. Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39](#), recante attuazione della [direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011](#), relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

< [articolo precedente](#)

[articolo successivo](#) >

[nascondi](#) >

APPROFONDIMENTI

[aggiornamenti all'atto](#)

[atti aggiornati](#)

[atti correlati](#)

[aggiornamenti alla struttura](#)

[atti parlamentari](#)

[atti attuativi](#)

FUNZIONI

[esporta](#)

[esporta in formato PDF](#)

[collegamento permanente](#)

[indice dell'atto](#)

Portale Normattiva, Versione 2.1.23

